ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI MEDIATORI DI ASSICURAZIONE

Art. 1

Definizione

Agli effetti della presente legge e' mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attivita' rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.

Versione in vigore dal 14 dicembre 1984, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione
Estremi	Legge 28 novembre 1984, n. 792
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-funzionamento-dell-albo-dei-mediatori-di-assicurazione/art-1-definizione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it